

COMUNE DI SOVIZZO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE E
DISCIPLINA DEL CANONE
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dagli articoli n. 52 e n. 63 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti che temporanee di strade e loro pertinenze, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici).
2. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali, risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Il presente regolamento non si applica alle occupazioni disciplinate da altri regolamenti speciali che già prevedano la corresponsione di canoni non ricognitori.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 - Definizione e distinzione delle occupazioni

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 5 – Modalità per la richiesta e il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. I soggetti interessati, prima di porre in essere le occupazioni di cui al

- precedente art. 4, devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste per il rilascio di concessioni e autorizzazioni vanno presentate al Comune, ai sensi della normativa vigente, e successivamente esaminate dall'Ufficio competente.
 3. Le richieste devono contenere i seguenti elementi di identificazione:
 - a) Dati anagrafici e fiscali del richiedente;
 - b) Luogo e superficie da occupare;
 - c) Dimensione dell'occupazione allegando eventuale planimetria illustrativa;
 - d) Motivo della richiesta con descrizione delle modalità di occupazione e dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - e) Durata dell'occupazione.
 4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 6 – Contenuto del provvedimento di concessione e autorizzazione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) dati anagrafici e fiscali del richiedente;
 - c) l'ubicazione e la dimensione dell'occupazione;
 - d) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - f) il prospetto di determinazione del canone dovuto.

Art. 7 – Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto, inoltre, a rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate e a utilizzare tali spazi in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. L'Amministrazione comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione, richiede la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni e, qualora previsto, da altre norme regolamentari.

Art. 8 - Revoca e modifica della concessione e autorizzazione.

1. L'amministrazione comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione e autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Sono cause di revoca del provvedimento di concessione e autorizzazione:
 - a) uso improprio degli spazi e aree concesse;
 - b) mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) mancato o parziale pagamento del canone dovuto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone

eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. In ogni caso non si effettuano rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 come stabilito dall'art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 10 - Rinnovo nella concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e cinque giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 11 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati (o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali). Il canone non si applica

nel caso in cui le superfici occupate siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Il canone si determina, inoltre, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Art. 12 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in due categorie:
 - a) centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) altre zone del territorio comunale diverse dalle precedenti.
3. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 13 - Tariffa base

1. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.

Art. 14 - Occupazioni permanenti – disciplina delle tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a

- ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
 3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a un terzo.
 4. Il provvedimento di modifica della concessione e autorizzazione, qualora comporti una variazione dello spazio occupato, determina la corrispondente riliquidazione del canone, rapportando le superfici in base ai mesi di occupazione.
 5. Il canone minimo dovuto per le occupazioni permanenti viene stabilito in euro 11,00.

Art. 15 - Occupazioni temporanee – disciplina delle tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora la durata dell'occupazione temporanea sia inferiore alle dodici ore, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17, il canone è ridotto al cinquanta per cento (50%).
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17, il canone è ridotto al cinquanta per cento (50%). Per occupazione temporanea ricorrente si intende quella autorizzata per almeno 30 giorni complessivi, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.
4. Il canone minimo dovuto per le occupazioni temporanee viene stabilito in euro 6,50.

Art. 16 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo e servizi a rete – disciplina delle tariffe

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di passaggio.
2. In materia di occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti a rete o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi il canone è determinato in ragione del numero di utenti serviti. Il numero di utenti è quello risultante al

- 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni di cui al presente comma, in ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a euro 516,46.
3. I canoni di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone è determinato secondo quanto stabilito dall'art. 15.

Art. 17 – Occupazioni di spazi e aree pubbliche adibite al mercato e relativi posteggi

1. Per gli spazi e aree pubbliche adibite al mercato, così come disciplinate da apposito regolamento vigente di cui al Piano per il commercio su aree pubbliche, il canone è determinato secondo le modalità stabilite dall'art. 13.
2. Gli operatori “precari” e gli occupanti delle cosiddette “piazze morte”, così come definiti ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, sono tenuti al versamento del canone nella misura indicata in via forfettaria nell'apposita voce di cui all'allegato “A”, indipendentemente dalla superficie occupata. Eventuale modifica di tale importo sarà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In caso di altre occupazioni temporanee in occasione del mercato, non previste dal regolamento di cui al comma 1, il canone dovuto è equiparato a quello applicato secondo il precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 18 – Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Il Comune, su espressa richiesta dei soggetti interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Tale divieto di utilizzazione dell'area

da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

Art. 19 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con tende o simili;
 - f) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - g) accessi e passi carrabili così come definiti all'art. 18;
 - h) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
 - a. occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero in cui sia esclusa ogni finalità commerciale dichiarata mediante autocertificazione da allegare alla domanda;
 - b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 120 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione

- di arredo urbano;
- f. occupazioni per operazioni di trasloco;
- g. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde.

Art. 20 – Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si comprende qualsiasi manufatto abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione.
2. Sono escluse, altresì, dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio Statale, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 21 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di aprile.
2. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone va effettuato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime, oppure alla data indicata nel provvedimento stesso se diversamente stabilito.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure a mezzo di conto corrente bancario di Tesoreria Comunale. Per le occupazioni temporanee può essere effettuato anche direttamente al servizio economale del Comune.
4. Il pagamento deve essere arrotondato ai 50 centesimi di euro se la frazione non è superiore a 49 centesimi di euro o all'euro se è superiore ai 50 centesimi di euro.
5. Per importi superiori ad euro 250,00 è ammessa, su richiesta del concessionario, la rateazione fino a 4 rate bimestrali. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio di cui al presente comma.

Art. 22 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune, in fase di controlli e verifiche sui versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione e autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Comune provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica di appositi avvisi, nel rispetto della normativa vigente, con invito ad adempiere nei termini e modalità previsti dagli stessi avvisi. Se entro i termini prefissati la posizione non viene regolarizzata, la stessa viene iscritta a ruolo coattivo.
3. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune e nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.

Art. 23 – Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive, permanenti e temporanee, sprovviste della concessione/autorizzazione, si applica un'indennità pari all'importo del canone dovuto, calcolato in relazione alle dimensioni dell'occupazione risultanti da verbale di contestazione redatto da competente ufficiale, maggiorato del 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee abusive si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.
E', altresì, applicata una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
2. L'occupazione delle aree, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o in caso di occupazioni abusive a causa del protrarsi oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cinquanta per cento (50%) del canone dovuto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della

occupazione abusiva in danno dell'occupante sono a totale carico del medesimo.

4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 24 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento si intendono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo.

TARIFFA BASE E TABELLE DEI COEFFICIENTI

Allegato "A"

Tariffa base

Categorie	Euro
Occupazioni permanenti	25,82/mq
Occupazioni temporanee (per giorno)	1,00/mq
Occupazioni temporanee operatori "precari" e "piazze morte" mercato - art. 17 c.2 (per giorno)	6,50 forfettari
Altre occupazioni temporanee in occasione del mercato – art. 17 c.3 (per giorno)	6,50 forfettari

Categorie di importanza delle aree

Categorie	Coefficiente moltiplicatore
Centri abitati	1,00
Aree esterne ai centri abitati	0,70

Occupazioni temporanee (si applica solo un moltiplicatore)

Tipologia	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni effettuate in occasione di sagre, mercati e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	0,70
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti/produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,20
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00

Occupazioni permanenti

Tipologia	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi (riduzione a un terzo)	0,33
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti a rete o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti	Tariffa pari a € 0,775 per singolo utente
Occupazioni con strutture fisse e stabili	1,20